ALTALEX

Feto nato morto: viene meno solo una relazione affettiva potenziale

Quale risarcimento riconoscere? La Cassazione civile (ordinanza n. 22859/2020) illustra i criteri per la sua corretta liquidazione in termini monetari

Di **Angelo Forestieri**

Pubblicato il 27 gennaio 2021

In caso di feto nato morto il danno è risarcito come perdita di una potenziale relazione affettiva rispetto alla quale non vi è tabellazione espressa.

Perdere un figlio è un evento estremamente doloroso e la sofferenza che in questi casi provano genitori e familiari è senz'altro innegabile.

Tuttavia, in punto di risarcimento danni, nel novero delle drammatiche vicende che possono verificarsi in conseguenza di un errore medico, il danno subito dai genitori per la perdita di un figlio è distinguibile dal danno subito dalla coppia che è in procinto di diventare genitore.

Nel caso di **feto nato morto**, infatti, è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non anche una relazione affettiva concreta, che manca in questi casi, per effetto del decesso anteriore alla nascita.

Questo è quanto stabilito dall'**ordinanza 26 giugno-20 ottobre 2020, n. 22859** (**testo in calce**), sezione III civile, della Corte di Cassazione, tornata sulla materia ad evidenziare le peculiarità e le regole che governano il risarcimento del danno da morte del feto imputabile a **responsabilità medica**.

Prende piede, secondo tale impostazione, l'esistenza di un danno da perdita del c.d. "figlio potenziale", con una propria disciplina risarcitoria.

Vediamo, quindi, quale risarcimento riconoscere per il **feto nato morto** e i criteri per la sua corretta liquidazione in termini monetari, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione.

Sommario

- **Il caso della morte del feto all'esame della Suprema Corte**
- **Il danno da perdita del "figlio potenziale"**
- **Le tabelle milanesi di liquidazione del danno**

Il caso della morte del feto all'esame della Corte

Una struttura ospedaliera veniva convenuta in giudizio per la richiesta di risarcimento danni subiti degli attori per la morte intrauterina del feto della paziente.

La gestante, dopo visita ginecologica ed esame medico, era tornata a casa, senonché, accorgendosi di perdite ematiche, si recava nuovamente presso l'Ospedale nel pomeriggio. Il tracciato eseguito evidenziava un grave stato di sofferenza del feto, ma la donna veniva ciononostante dimessa senza alcuna prescrizione. Seguiva, durante la notte, la morte del feto.

Il Tribunale adito, rigettava la domanda tesa al risarcimento del danno patrimoniale e non, derivato dalla morte intrauterina del feto, proposta dai genitori e dai nonni, rilevando che non erano emersi elementi di responsabilità dell'azienda convenuta, per difetto di nesso eziologico, tra evento dannoso e prestazione

sanitaria.

Di diverso avviso, la corte d'Appello che disponeva il rinnovo della consulenza tecnica e, in accoglimento dell'appello proposto, condannava l'azienda al risarcimento dei danni in favore degli attori, nella misura di 82.000 euro a ciascuno dei genitori e di 11.350 euro ad ognuno dei nonni.

Avverso tale decisione gli stessi attori proponevano ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell'applicazione delle tabelle di Milano e dei principi giurisprudenziali sulla corretta determinazione del danno da perdita di rapporto parentale.

Il danno da perdita del "figlio potenziale"

La Suprema Corte conferma la decisione territoriale manifestando la volontà di voler distinguere il danno subito dai genitori da perdita di figlio inteso come soggetto fisico concepito e nato con il proprio autonomo bagaglio di vita, dal danno subito dalla coppia che è ancora in attesa di diventare genitore.

Secondo la Corte: "*nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita)".*

La Suprema Corte ritiene, infatti, che la qualità dell'intensità della relazione affettiva con la persona perduta, in caso di **feto nato morto**, sia decisamente più modesta ed anche inesistente data la "non nascita" dell'individuo seppur formatosi nel grembo materno.

Occorre, quindi, considerare l'instaurarsi o meno di un oggettivo rapporto con i genitori perché si concretizzi un evento di danno importante nella vita dei futuri genitori.

Conseguentemente, la morte del feto non può essere equiparata a quella di un figlio nato vivo.

Per nascita, e venuta in vita di un nuovo essere, in senso giuridico, è stato considerato in giurisprudenza fino ad un tempo recente, il verificarsi del distacco del feto dal corpo materno con la respirazione spontanea e l'emissione del primo vagito. Talché il "neonato" è pertanto il soggetto nato vivo, con la conseguenza che, qualora si verificasse il suo decesso anche dopo pochi istanti dalla nascita, tale evento andrebbe inquadrato quale "morte del neonato".

Il concepito che, invece, estratto dal grembo materno non respiri, si considera nato morto, ancorchè qualificabile come feto.

Si registra, quindi, una distinzione tra la morte del neonato, alla quale si riconduce la perdita di un rapporto parentale "effettivo", e la morte del feto, alla quale si riconduce solo la perdita di una "aspettativa" di rapporto parentale, con ciò manifestando l'interpretazione che il figlio morto prima della propria nascita non sia evento concretizzante "un danno importante" nella vita dei futuri genitori.

Le tabelle milanesi di liquidazione del danno

In punto di liquidazione del danno non patrimoniale, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione operata dalla Corte territoriale delle tabelle di Milano come punto di riferimento, per determinare poi, l'importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione del fatto che si trattava della morte di un feto, stante "*il mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio*".

La Suprema Corte riconosce come il danno non patrimoniale, sia liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; in particolare, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, la Corte stessa è pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "*parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli* ***artt. 1226*** *e* ***2056 c.c.****, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono*" (**Cass. n. 12408/2011**).

Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, la pronuncia in commento chiarisce che *le tabelle milanesi prevedono - con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela - una forbice che*

consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, compresa l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

Tuttavia, la Suprema Corte ritiene che, "*anche a voler assimilare la situazione del* ***feto nato morto*** *al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento*".

Rispetto a tale relazione affettiva solo potenziale, non vi è, quindi, una tabellazione espressa da parte delle suddette tabelle.

Ciò consente al giudice di operare sulla base di un criterio equitativo che, nel caso di specie, proprio in considerazione del "*mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio" (si legge nella sentenza impugnata) "appare equo liquidare a ciascun genitore ed a ciascun nonno nella misura della metà del minimo riconoscibile sulla base di dette tabelle*".

Ci tiene, inoltre, a chiarire il Collegio che le tabelle milanesi di liquidazione del danno si sostanziano in regole integratici del concetto di equità che circoscrivono quindi la discrezionalità del giudice come criterio guida, ma dette tabelle, non rappresentano normativa cogente.

Infatti, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle, dandone adeguatamente conto in motivazione.

Sicchè, le tabelle milanesi possono dirsi "normative" solo nel senso che valgono "*quale ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell'esercizio del potere equitativo*".

Alla luce di tutto quanto sopra, possiamo dunque ritenere acquisiti i seguenti principi, in caso di" **feto nato morto**":

- è ipotizzabile solo il venir meno di una "*relazione affettiva potenziale rispetto alla quale non vi è una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano*";
- la possibilità di parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento delle Tabelle di Milano si ha solo nel caso di relazione affettiva "concreta";
- è ravvisabile "*la circostanza di essere al di fuori del parametro tabellare, ricorrendo l'ipotesi di mancata instaurazione di un rapporto oggettivo, fisico e psichico, tra i parenti e la situazione del* '***feto nato morto***".

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 22859/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

ALTALEX

Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152